



Ufficio provinciale di Bologna
Reparto di Staff

Bologna, 21 luglio 2010

Prot. n°

Allegati 2 (due)

Rif. nota del

Prot. n°

Ai Signori Presidenti degli Ordini e
Collegi della Commissione
Interprofessionale Catasto

LORO SEDI

Oggetto: Attuazione del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 - articolo 19 comma 14.

Gentili Signori,

quali utilizzatori dei servizi offerti dall'Agenzia del Territorio, senza dubbio sarete a conoscenza del ruolo strategico assegnato alla stessa Agenzia dall'art. 19 del decreto legge 31/5/2010 nr. 78, in corso di conversione.

Nell'ambito del citato articolo ed in attesa di un prossimo incontro sull'argomento da effettuare entro il mese di settembre p.v. rileva tra l'altro il comma 14 che detta precise regole sulle questioni tecnico-giuridiche connesse alla redazione della documentazione necessaria per effettuare il trasferimento e la costituzione dei diritti reali per beni immobili.

A tale proposito si segnala che l'Agenzia del Territorio, con circolare n. 2 del 09/07/2010 ha emanato una serie di indicazioni e disposizioni sull'argomento.

In particolare si evidenzia come detta circolare fra l'altro contenga due parti distinte, la prima relativa al tema della conformità delle planimetrie allo stato di fatto degli immobili (cosiddetta coerenza "oggettiva" delle unità immobiliari), la seconda interviene nel merito della conformità tra ditte catastali e titolarità iscritte nei registri immobiliari (cosiddetta coerenza "soggettiva" degli intestatari catastali).

In particolare, riguardo la suddetta seconda parte, l'occasione è utile per sottolineare quanto menzionato al paragrafo 4 - 2° capoverso, laddove si riferisce che la coerenza "soggettiva" *....debba essere finalizzata ad accertare la corrispondenza delle intestazioni catastali attuali con i soggetti titolari del potere di disposizione sugli immobili oggetto dell'atto.*

Per raggiungere tale finalità si fa presente che è possibile:

1. indicare, tramite modello unico, domande di volture non presentate o non registrate, atti e cronistoria di passaggi intermedi mancanti. (come specificato dal paragrafo 6.1 della circolare dell'Agenzia del Territorio n.° 3/2002 anch'essa allegata in copia).
2. fare ricorso alla voltura di preallineamento, peraltro esente di oneri.

Da quanto sopra appare palese come l'utilizzo del canale telematico rappresenti uno strumento di lavoro puntuale, preciso e con risparmio notevole di tempo da parte sia del professionista che dell'Ufficio con particolare riguardo alla voltura di preallineamento.

Con la presente si chiede pertanto alle SS.LL. di sensibilizzare tutti gli iscritti agli Ordini e Collegi professionali ad un sempre maggiore uso della "via telematica" in occasione degli adempimenti previsti dalla normativa in oggetto.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
(Stefano Sanfelice)